

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4077

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BALZAMO, PIRO, SALERNO, SEPIA, ALBERINI**

*Presentata il 16 ottobre 1986*

### Soppressione del contributo per assistenza sanitaria a carico del personale statale in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 31, n. 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria per l'esercizio 1986) ha preso in considerazione i contributi per l'assistenza sanitaria per il personale statale in quiescenza, istituiti con l'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841 e successive modificazioni, di cui al secondo comma, articolo 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sopprimendo però la sola contribuzione a carico delle Amministrazioni dello Stato nella misura del 4,5 per cento e lasciando invece in atto la parte di contribuzione a carico dei dipendenti statali in quiescenza nella misura dell'1 per cento.

Da dette disposizioni di legge consegue, dunque, che gli unici pensionati sottoposti a contribuzione per assistenza sanitaria sono i pensionati statali.

Il contributo per assistenza sanitaria al quale i pensionati dello Stato, e solo questi, sono sottoposti, costituisce una vera imposta che devono pagare, riservata solo ad essi e che non viene richiesta a tutti gli altri pensionati.

Il contributo in questione viene applicato su tutte le competenze ivi compresa l'indennità integrativa speciale: questo, in cifre, significa che, su una pensione media di un milione, al dipendente statale viene sottratta una somma annua di lire 130.000 senza ricevere nulla di più rispetto a tutti gli altri pensionati.

Per quanto sopra esposto e per un doveroso riconoscimento ad una categoria che ha speso la propria vita di lavoro al servizio dello Stato e della collettività, si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il contributo per assistenza sanitaria a carico del personale statale in quiescenza, istituito dall'articolo 2, lettera *a*), della legge 30 ottobre 1953, n. 841, modificato dall'articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è soppresso.